



Senato della Repubblica

**Servizio per la qualità  
degli atti normativi**

Osservatorio  
sull'attuazione  
degli atti normativi

## Focus

**Relazione alle Camere sugli esiti della  
sperimentazione del voto fuori sede in  
occasione dei referendum abrogativi  
dell'8 e 9 giugno 2025**

**XIX legislatura**

**febbraio 2026**

**n. 9**

**Relazioni alle Camere**



## *INDICE*

L'OBBLIGO DI RELAZIONE AL PARLAMENTO.....	5
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....	5
PRINCIPALI CONTENUTI DELLA RELAZIONE .....	6
OSSERVAZIONI.....	13



## L'OBLIGO DI RELAZIONE AL PARLAMENTO

---

L'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 27 del 2025<sup>1</sup> prevede l'obbligo per il Ministero dell'interno di presentare al Parlamento una relazione sui dati raccolti nell'ambito della disciplina sperimentale del voto "fuori sede" in occasione delle consultazioni referendarie svolte nel 2025. L'obbligo di presentazione della relazione è stato introdotto su proposta del Comitato per la legislazione del Senato<sup>2</sup>.

La Relazione sugli esiti della sperimentazione del voto fuori sede in occasione dei referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025, di seguito "Relazione" ([DOC. XXVII, n. 28](#)), è stata presentata il 26 novembre 2025 e assegnata in Senato alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali).

## IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

---

Dopo la prima esperienza applicata alle elezioni dei membri del Parlamento europeo del 2024<sup>3</sup>, il decreto-legge n. 27 del 2025 ha riproposto una disciplina sperimentale per l'esercizio del cd. voto "fuori sede" in occasione delle consultazioni referendarie previste dall'articolo 75 della Costituzione, tenutesi nei giorni 8 e 9 giugno 2025. La *ratio* della disciplina sperimentale e transitoria è stata quella di coniugare la piena affermazione dei principi di personalità e segretezza del voto, di cui all'articolo 48 della Costituzione, con gli obiettivi di contrasto al fenomeno dell'astensionismo.

In occasione del referendum del 2025, con l'articolo 2 del decreto-legge n. 27 sono state introdotte alcune novità a causa della strutturale diversità delle due tipologie di consultazione. In particolare, il comma 1 ha ampliato le categorie soggettive interessate, non più limitata agli studenti, e ha ridefinito da regionale a provinciale l'ambito territoriale entro il quale considerare "fuori sede" l'elettore.

---

<sup>1</sup> Decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2025, n. 72

<sup>2</sup> Parere del Comitato per la legislazione del 2 aprile 2025 (AS 1425): «finora non risultano svolte attività di valutazione dell'impatto delle misure citate in termini di maggiore partecipazione elettorale. Appare, pertanto, opportuno che il Parlamento sia informato sugli esiti dell'applicazione della disciplina sperimentale e sull'impatto delle misure in questione in termini di maggiore partecipazione elettorale, con un riscontro analitico e sintetico dei dati di affluenza alle sezioni elettorali speciali previste dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto in esame, anche in relazione al connesso impegno organizzativo e finanziario; [...] in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, invita la Commissione di merito a valutare la proposta emendativa di seguito indicata: All'articolo 2, dopo il comma 8, inserire il seguente: "8-*bis*. Entro centottanta giorni dallo svolgimento delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025, il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione sui dati rilevati in applicazione della disciplina sperimentale disposta dal presente articolo, con l'indicazione analitica e sintetica dei dati di affluenza alle sezioni elettorali speciali di cui al comma 6 e la valutazione dell'impatto delle misure in termini di maggiore partecipazione elettorale, anche in relazione al connesso impegno organizzativo e finanziario"».

<sup>3</sup> La prima disciplina sperimentale nella materia in questione è stata introdotta dall'articolo 1-*ter* del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo per l'anno 2024.

La Relazione di compone di nove capitoli.

Il primo capitolo ha carattere introduttivo e illustra la *ratio* sottesa alla disciplina per l'esercizio del cosiddetto voto "fuori sede", sottolineando il carattere eccezionale e sperimentale della misura, circoscritta ai soli referendum abrogativi del giugno 2025. L'obiettivo della Relazione è verificare se tale modalità sia idonea ad ampliare l'effettivo esercizio del diritto di voto, se risulti compatibile con i principi sanciti dall'articolo 48 della Costituzione e se sia sostenibile sotto il profilo organizzativo e finanziario.

A seguire, è ricostruita la prima esperienza nazionale di voto "fuori sede", illustrando le motivazioni che hanno indotto a limitare la sperimentazione alle sole categorie degli studenti temporaneamente domiciliati in un comune diverso da quello di residenza. Tale esperienza viene presentata come un precedente diretto e come un banco di prova essenziale per l'estensione dell'istituto ai referendum del 2025, in grado di fornire elementi utili per la valutazione dell'efficacia e della sostenibilità del modello adottato.

Il capitolo 3 analizza nel dettaglio la disciplina introdotta dal decreto-legge n. 27 del 2025, esaminando in particolare i presupposti normativi, i requisiti soggettivi degli elettori ammessi al voto "fuori sede", le modalità di presentazione delle domande e il ruolo dei Comuni di iscrizione elettorale e dei Comuni di temporaneo domicilio. Di particolare rilievo è la disciplina relativa alla presentazione dell'istanza di ammissione al voto, che poteva essere inoltrata personalmente dall'interessato, tramite persona delegata oppure mediante l'utilizzo di strumenti telematici, con l'obiettivo di agevolare e incentivare la partecipazione elettorale. Rispetto alla sperimentazione del 2024, nella quale la domanda di ammissione al voto doveva essere presentata al Comune di residenza, il modello adottato nel 2025 ha previsto che l'istanza fosse inoltrata al Comune di temporaneo domicilio. Tale scelta ha consentito ai Comuni destinatari delle domande di conoscere tempestivamente l'entità delle richieste loro rivolte e di organizzare in modo più efficiente le attività connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali. Particolare attenzione è dedicata all'istituto delle sezioni elettorali speciali, istituite per accogliere esclusivamente elettori "fuori sede", con la descrizione delle condizioni per la loro istituzione, delle differenze rispetto alle sezioni elettorali ordinarie e delle conseguenti implicazioni di carattere organizzativo. Le sezioni speciali emergono come uno strumento potenzialmente efficace, ma al contempo complesso da gestire, soprattutto per i Comuni di minori dimensioni.


Regione	Voto "fuori sede" – Dettaglio sezioni speciali			
	Provincia	Comune	N. sezioni speciali	Totale sezioni speciali Regione
PIEMONTE	Torino	Torino	12	12
VALLE D'AOSTA	-	-	0	0
LOMBARDIA	Milano	Milano	11	12
	Pavia	Pavia	1	
TRENTINO-ALTO ADIGE	Trento	Trento	1	1
VENETO	Padova	Padova	3	3
FRIULI - VENEZIA GIULIA	Trieste	Trieste	1	1
LIGURIA	-	-	0	0
EMILIA-ROMAGNA	Bologna	Bologna	9	10
	Parma	Parma	1	
TOSCANA	Firenze	Firenze	2	4
	Pisa	Pisa	2	
UMBRIA	Perugia	Perugia	1	1
MARCHE	-	-	0	0
LAZIO	Roma	Roma	7	7
ABRUZZO	-	-	0	0
MOLISE	-	-	0	0
CAMPANIA	-	-	0	0
PUGLIA	-	-	0	0
BASILICATA	-	-	0	0
CALABRIA	-	-	0	0
SICILIA	-	-	0	0
SARDEGNA	-	-	0	0
TOTALE SEZIONI SPECIALI			51	51

Nel capitolo 4 sono illustrate le modalità di acquisizione e di rilevazione del numero degli elettori e dei votanti "fuori sede", descrivendo un modello operativo di tipo multilivello, che ha visto il coinvolgimento coordinato dei Comuni, delle Prefetture e del Ministero dell'interno. In particolare, vengono descritti i modelli utilizzati per la rilevazione del numero degli elettori, intesi come coloro che hanno presentato istanza di ammissione al voto "fuori sede". Tali modelli si articolano in due livelli: il primo, predisposto dai Comuni, è stato trasmesso alle Prefetture territorialmente competenti; il secondo, compilato dalle Prefetture, è stato successivamente inoltrato al Ministero dell'interno. Ulteriori tre modelli sono stati predisposti per la rilevazione dei dati relativi ai votanti "fuori sede", ossia agli elettori che hanno effettivamente esercitato il diritto di voto. Il primo modello è stato compilato a cura dell'ufficio elettorale di sezione e trasmesso al Comune di riferimento; il secondo è stato compilato dal Comune e trasmesso alla Prefettura competente; il terzo, di competenza della Prefettura, è stato infine trasmesso al Ministero dell'interno.


Il capitolo 5 presenta i dati relativi agli elettori che hanno richiesto e ottenuto l'ammissione al voto "fuori sede", analizzandone la distribuzione territoriale, le caratteristiche della platea e l'incidenza rispetto al totale degli aventi diritto. Dall'analisi emerge che oltre la metà degli elettori che hanno presentato domanda di ammissione al voto nel comune di temporaneo domicilio lo ha fatto per motivi di studio, pari al 58,5 per cento del totale. Seguono gli elettori temporaneamente domiciliati per motivi di lavoro, che rappresentano il 40,4 per cento, mentre una quota residuale, pari all'1,1 per cento, è costituita da elettori domiciliati altrove per motivi di cure mediche.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Relazione sugli esiti della sperimentazione del voto fuori sede in occasione dei referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025, [Doc. XXVII n. 28](#), pag. 15.

**ELETTORI AMMESSI A VOTARE "FUORI SEDE"  
PER MOTIVI DI LAVORO – STUDIO – CURE MEDICHE**



Sotto il profilo territoriale, le Regioni che hanno registrato la maggiore concentrazione di elettori richiedenti l'ammissione al voto "fuori sede" sono risultate la Lombardia, l'Emilia-Romagna, il Piemonte e il Lazio. Dai dati acquisiti si rileva inoltre che il 38 per cento dei richiedenti l'ammissione al voto "fuori sede" è stato inserito negli elenchi delle sezioni elettorali ordinarie, mentre il restante 61 per cento è stato assegnato alle sezioni elettorali speciali<sup>5</sup>.



*Grafico 2. Elettori ammessi a votare "fuori sede" - percentuale per Regione (rilevazione precedente al voto).*

<sup>5</sup> *Ibid.*, pag. 16.



Da una rilevazione definitiva successiva al voto, il totale dei richiedenti l'ammissione al voto fuori sede è stato di 67.082 elettori, di cui 41.281 assegnati alle 51 sezioni speciali e 25.801 alle sezioni ordinarie.<sup>6</sup>

Nel capitolo 6 l'attenzione si sposta dagli elettori ammessi al voto ai votanti effettivi "fuori sede", con la quantificazione del numero complessivo dei votanti per ciascun quesito referendario. Tale distinzione si è resa necessaria in quanto ciascun elettore aveva la facoltà di esprimere il proprio voto su tutti o solo su alcuni dei quesiti sottoposti alla consultazione popolare. Dall'analisi dei dati emerge una sostanziale omogeneità dei livelli di partecipazione tra i diversi quesiti referendari. L'unica variazione riguarda il referendum n. 3, relativo alla tutela dei contratti a termine, che ha registrato un'affluenza inferiore di circa un punto percentuale rispetto agli altri quesiti<sup>7</sup>. L'analisi dei votanti "fuori sede" assegnati alle sezioni ordinarie evidenzia una maggiore partecipazione del genere femminile, pari al 65 per cento dei votanti, a fronte di una partecipazione maschile pari al 34 per cento.<sup>8</sup> Sono poi presentati dati relativi ai votanti "fuori sede" che hanno esercitato il diritto di voto nelle sezioni elettorali speciali, consentendo un confronto tra le due modalità organizzative previste dalla disciplina sperimentale.

Il capitolo 7 affronta una rilevante criticità emersa nel corso della sperimentazione, consistente nell'interpretazione, da parte di alcuni Comuni, dell'istituzione delle sezioni elettorali speciali come misura facoltativa, che ha generato significative disomogeneità territoriali. Tale criticità trova fondamento nel comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 27 del 2025, il quale dispone che "i Comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali [...]". La formulazione della norma non presenta carattere precettivo, ma si presta a essere interpretata come una mera facoltà, lasciando ampia discrezionalità agli enti locali nella sua applicazione; pertanto, si sono registrati casi in cui, pur in presenza di un numero di elettori richiedenti l'ammissione al voto "fuori sede" superiore alla soglia di 800 unità, non è stata istituita alcuna sezione speciale<sup>9</sup>. La scelta di alcuni Comuni di assegnare gli elettori "fuori sede" alle sezioni ordinarie, pur avendo la possibilità di istituire sezioni speciali, ha reso particolarmente complesso il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia della disciplina sperimentale, limitando la possibilità di collaudarne in modo uniforme l'impatto organizzativo e operativo. Nella Relazione si auspica che, in caso di future applicazioni del modello di voto "fuori sede", una disposizione di questo tipo venga riformulata in termini di obbligatorietà, al fine di garantire uniformità territoriale e maggiore coerenza nell'attuazione della disciplina.

Nel capitolo 8 è esaminato l'impatto delle misure introdotte dal decreto-legge n. 27 del 2025 sull'affluenza dei votanti "fuori sede" in occasione delle consultazioni referendarie.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, pag. 18.

<sup>7</sup> *Ibid.*, pag. 21.

<sup>8</sup> *Ibid.*, pag. 27.

<sup>9</sup> Ciò è avvenuto, in particolare, nei comuni di Venezia, Ferrara, Forlì e Modena. Una menzione specifica merita il Comune di Roma Capitale, che ha istituito soltanto 7 sezioni speciali, nonostante la possibilità di istituirne almeno 12, a fronte di 9.873 elettori richiedenti l'ammissione al voto "fuori sede", cfr. pag. 31 della Relazione.

Il numero complessivo degli aventi diritto al voto è risultato pari a 45.997.941 elettori<sup>10</sup>, mentre non è attualmente disponibile un dato complessivo relativo alla platea degli elettori “fuori sede” dotato di adeguata valenza statistica e carattere di ufficialità. Le uniche informazioni utilizzabili al momento della redazione della Relazione sono quelle contenute nel *Libro Bianco sull’astensionismo*<sup>11</sup>, che, con riferimento all’anno 2018, ha stimato che gli italiani con “segnali amministrativi” di lavoro o di studio in una provincia diversa da quella del comune di residenza rappresentassero il 10,65 per cento degli elettori a livello nazionale. Tale dato, tuttavia, risulta ormai non aggiornato e richiederebbe una rilevazione periodica e sistematica, considerato che la categoria degli elettori “fuori sede” appare particolarmente mutevole sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello della distribuzione territoriale. Assumendo come riferimento l’ultimo dato stimato, risalente al 2018, la platea complessiva degli elettori “fuori sede” può essere quantificata in circa 4.900.000 cittadini. Nell’ambito delle consultazioni referendarie oggetto della sperimentazione, i votanti “fuori sede” sono stati circa 59.300, pari a circa lo 0,42 per cento del totale dei votanti a livello nazionale e a circa l’1,21 per cento degli aventi titolo ad avvalersi delle procedure sperimentali per il voto fuori sede.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, pag. 33.

<sup>11</sup> “Per la partecipazione dei cittadini. Come ridurre l’astensionismo e agevolare il voto”, Relazione della Commissione di esperti con compiti di studio e consulenza, di analisi ed elaborazione di proposte, anche di carattere normativo, e iniziative idonee a favorire la partecipazione dei cittadini al voto, istituita con decreto del Ministro per i rapporti con il Parlamento, con delega alle riforme istituzionali, On. dott. Federico D’Incà, 14 aprile 2022.

CONFRONTO ELETTORI – VOTANTI PER QUESITO REFERENDARIO		Referendum 1	Referendum 2	Referendum 3	Referendum 4	Referendum 5
ELETTORI	Totale nazionale	45.997.941	45.997.941	45.997.941	45.997.941	45.997.941
VOTANTI	In valore assoluto	14.067.255	14.065.283	14.068.205	14.072.979	14.071.701
	In %	30,58%	30,58%	30,58%	30,59%	30,59%
ELETTORI fuori sede	Totale	*4.900.000	*4.900.000	*4.900.000	*4.900.000	*4.900.000
VOTANTI fuori sede	In valore assoluto	59.358	59.353	58.391	59.390	59.540
	In % sul totale elettori nazionale	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
	In % sul totale elettori fuori sede	1,21%	1,21%	1,19%	1,21%	1,21%
	In % sul totale votanti	0,42%	0,42%	0,41%	0,42%	0,42%

\*Ultimo dato disponibile, approssimato e stimato al 2018 (Cfr. Libro Bianco sull'astensionismo 2022).

La Relazione sottolinea l'impossibilità di effettuare una valutazione puntuale dell'impatto delle misure normative introdotte dal decreto-legge n. 27 del 2025 in termini di incremento o riduzione della partecipazione elettorale in assenza di una stima complessiva attendibile e aggiornata degli elettori "fuori sede".

Analizza, inoltre, l'impatto finanziario delle misure previste dal decreto-legge. Il costo unitario di una sezione elettorale, limitatamente allo svolgimento del referendum abrogativo, è stato pari a 1.175,57 euro. Ne consegue che l'istituzione di 51 sezioni elettorali speciali destinate ai votanti "fuori sede" ha comportato un onere complessivo stimabile in circa 60.000 euro<sup>12</sup>.

<sup>12</sup> Ibid., pag. 37.

VOCI DI COSTO	Compenso Componenti	Urne elettorali per 5 Quesiti (€ 6,19 x 5)	Stampa e altra cancelleria	Matite copiative (€ 1,09 x 6)	Inchiostro in boccetta	TOTALE
Per 1 SEZIONE	1.030 €	30,95 €	107,13 €	6,54 €	0,95 €	1.175,57
Per 51 SEZIONI	52.530 €	1.578,45 €	5.463,63 €	333,54 €	48,45 €	59.954,07

Nell'ultimo capitolo della Relazione sono forniti dati sulla campagna di comunicazione istituzionale realizzata dal servizio pubblico radiotelevisivo.

Tra le considerazioni finali si evidenzia come il modello di "voto fuori sede" applicato alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo e alle consultazioni referendarie sia difficilmente applicabile alle elezioni politiche, amministrative e regionali. La criticità principale è individuata nella struttura dell'attuale legge elettorale per il Parlamento, che prevede 221 diverse schede per i collegi uninominali e plurinominali di Camera e Senato. Ciò renderebbe estremamente complessa la gestione delle schede nelle sezioni fuori sede e la trasmissione delle schede votate ai seggi di iscrizione, mettendo a rischio certezza, segretezza, tempestività dello scrutinio e regolarità complessiva delle operazioni.

Il Ministero sottolinea quindi la necessità, prima di ipotizzare estensioni del modello, di acquisire dati statistico-censuari più solidi sull'universo degli elettori italiani domiciliati per lavoro o studio in territori diversi da quello di residenza. Solo una conoscenza più precisa del fenomeno consentirebbe al decisore politico di valutare l'incidenza socio-demografica del voto fuori sede e la concreta sostenibilità di soluzioni tecniche alternative.

La Relazione è stata presentata nel pieno rispetto del termine previsto dalla legge<sup>13</sup>.

L'assenza di una base statistica strutturale, aggiornata e ufficiale relativa alla platea degli elettori "fuori sede" limita in modo significativo la capacità di valutare l'impatto reale delle misure sperimentali introdotte dal decreto-legge n. 27 del 2025. In mancanza di un dato complessivo sufficientemente preciso, risulta, infatti, difficile stimare l'effettiva incidenza del voto "fuori sede", nonché progettare interventi normativi proporzionati e sostenibili. La natura mutevole degli elettori "fuori sede", sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello territoriale, rende necessario prevedere un sistema stabile di rilevazione, senza il quale ogni valutazione di impatto rischia di rimanere parziale e approssimativa.

La sperimentazione ha messo in luce una significativa ambiguità normativa con riferimento all'istituzione delle sezioni elettorali speciali. La formulazione dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 27 del 2025, che autorizza i Comuni a istituire tali sezioni, si è prestata ad interpretazioni difformi, consentendo agli enti locali di considerare la misura come meramente facoltativa. Ne è derivata una marcata disomogeneità territoriale e una compressione della possibilità di valutare in modo omogeneo l'efficacia delle sezioni speciali come strumento organizzativo, rendendo più difficile il collaudo complessivo del modello sperimentale. Al fine di evitare che scelte amministrative eterogenee condizionino l'esercizio di un diritto fondamentale, quale il diritto di voto, è necessaria maggiore chiarezza normativa.

I dati analizzati nella Relazione evidenziano come l'introduzione del voto "fuori sede" non abbia determinato un incremento significativo dell'affluenza complessiva alle consultazioni referendarie, inserendosi in un contesto di astensionismo che da tempo caratterizza questo tipo di consultazioni. In tale ottica, il voto "fuori sede" è stato valutato come una misura volta a rimuovere specifici ostacoli all'esercizio del diritto di voto da parte di categorie di elettori che, pur intenzionate a partecipare, si trovano temporaneamente lontane dal comune di residenza.

Tuttavia, sebbene il numero complessivo degli elettori "fuori sede" che hanno partecipato alle consultazioni referendarie risulti contenuto, pari allo 0,42 per cento del totale degli aventi diritto, in termini assoluti esso corrisponde comunque a circa 59.300 votanti, dato che evidenzia l'esistenza di una platea di elettori che, in assenza della disciplina sperimentale, avrebbe incontrato maggiori difficoltà nell'esercizio del diritto di voto.

Alla luce del persistente fenomeno dell'astensionismo, che interessa il corpo elettorale nazionale nel suo complesso e non soltanto gli elettori "fuori sede", appare opportuno valutare, previa acquisizione di dati aggiornati e strutturati sulla consistenza della

---

<sup>13</sup> Il referendum, svoltosi nei giorni 8 e 9 giugno 2025, segna la decorrenza del termine di centottanta giorni per la trasmissione della Relazione; la presentazione alle Camere il 26 novembre 2025 rispetta i termini stabiliti.

platea degli elettori temporaneamente domiciliati in un Comune diverso da quello di residenza, la sostenibilità del modello finora adottato sotto il profilo organizzativo, burocratico e finanziario. In tale prospettiva, la Relazione fornisce un'analisi tecnica e molto dettagliata degli esiti della sperimentazione, al fine di offrire elementi conoscitivi utili per le valutazioni del legislatore.

Sotto il profilo finanziario, la sperimentazione ha comportato costi complessivamente contenuti, come dimostrato dall'onere sostenuto per l'istituzione delle sezioni elettorali speciali. Tuttavia, l'assenza di una stima attendibile e aggiornata della platea degli elettori "fuori sede" rende difficile valutare il rapporto tra i costi sostenuti e i benefici conseguiti in termini di partecipazione. In altri termini, non è possibile stabilire con precisione se le risorse impiegate abbiano prodotto un effetto proporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti. Tale incertezza assume particolare rilevanza in una prospettiva di estensione del modello, nella quale i costi potrebbero crescere in modo significativo. Una valutazione più accurata della sostenibilità finanziaria dell'istituto appare pertanto subordinata alla disponibilità di dati strutturali e a una chiara definizione delle priorità legislative.

Un'ulteriore osservazione riguarda i limiti strutturali che l'attuale assetto della legge elettorale italiana presenta rispetto a una possibile estensione del voto "fuori sede" alle elezioni politiche. La Relazione evidenzia come la presenza di 221 diverse schede elettorali, collegate ai collegi uninominali e plurinominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, renda particolarmente complessa la gestione delle operazioni di voto e di scrutinio al di fuori del comune di iscrizione elettorale. Tale criticità non appare limitata a profili organizzativi, ma coinvolge principi fondamentali dell'ordinamento elettorale, quali la segretezza del voto, la certezza dello scrutinio e la regolarità delle operazioni elettorali. In questo contesto assume rilevanza specifica il principio di territorialità della scheda elettorale, che caratterizza il sistema italiano e che prevede che la scheda resti legata al collegio di appartenenza dell'elettore. L'esperienza maturata con i referendum e con le elezioni del Parlamento europeo, caratterizzate da una maggiore uniformità delle schede elettorali, dimostra come il voto "fuori sede" risulti più agevolmente applicabile in contesti elettorali meno frammentati territorialmente. Ciò induce a ritenere che eventuali estensioni dell'istituto alle elezioni politiche richiederebbero una valutazione complessiva del sistema elettorale vigente, al fine di verificare la compatibilità tra l'obiettivo di ampliare la partecipazione elettorale e la necessità di preservare l'affidabilità e la sicurezza delle operazioni di voto.

Nel dibattito parlamentare successivo alla sperimentazione sono emerse posizioni che richiamano direttamente gli esiti delle applicazioni del voto "fuori sede" come elementi conoscitivi utili per futuri interventi legislativi. Tali profili sono stati affrontati, in particolare presso la Camera dei deputati nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026 (AC 2751)<sup>14</sup>. In tale sede, il

---

<sup>14</sup> Cfr. resoconto stenografico dell'Aula del 2 febbraio 2026. In tale occasione il Governo ha affermato che gli emendamenti presentati dalle opposizioni per estendere la disciplina del voto "fuori sede" alle prossime consultazioni

Governo ha evidenziato che la sperimentazione del voto “fuori sede” non è stata considerata conclusa né destinata a essere accantonata, sottolineando come gli esiti delle applicazioni del 2024 e del 2025 possano costituire elementi utili per la valutazione di eventuali iniziative legislative future.

Nel complesso, la Relazione offre al Parlamento un quadro tecnico dettagliato sugli esiti della sperimentazione, senza formulare indicazioni prescrittive sul futuro dell’istituto e rimettendo esplicitamente al Legislatore ogni decisione in merito. La sperimentazione ha dimostrato che il voto “fuori sede” è tecnicamente realizzabile in contesti circoscritti, ma ha altresì evidenziato limiti strutturali e criticità che non possono essere superati mediante misure occasionali e parziali. In tale ottica, appare necessaria una scelta chiara e consapevole: se stabilizzare l’istituto in forma selettiva, prevederne un’estensione graduale oppure mantenerlo confinato a esperienze sperimentali. In assenza di una decisione di sistema, il rischio è quello di riproporre sperimentazioni prive di una prospettiva applicativa nel lungo periodo.

---

referendarie non sono stati accolti per ragioni di carattere tecnico, ribadendo tuttavia la necessità di individuare strumenti che consentano agli elettori temporaneamente domiciliati in Comuni diversi da quello di iscrizione elettorale di esercitare il diritto di voto. Contestualmente, le forze di opposizione hanno richiamato l’esigenza di una disciplina legislativa strutturale in materia, evidenziando il rischio di esclusione dalla partecipazione al voto di una parte significativa del corpo elettorale. Il confronto parlamentare sul tema è dunque ancora aperto.



Senato della Repubblica

### **Servizio per la qualità degli atti normativi**

Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi

Cons. Lorella Di Giambattista

tel. 06 6706 3437

email [quan@senato.it](mailto:quan@senato.it)

Ha collaborato la dott.ssa Valentina Andriolo, nell'ambito di un tirocinio presso il Servizio per la qualità degli atti normativi

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari.

Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.